

UNICO ENTI NON COMMERCIALI

Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei redditi e dell'Iva.

Devono compilare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione Iva, se hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Tuttavia, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione Iva, possono presentarla separatamente dal modello Unico Enc.

Il modello Unico Enc è composto, a sua volta, di due modelli:

- modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R
- modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Devono utilizzare il modello Unico Enc gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all'Ires, a esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni.

In particolare, si tratta di:

- enti diversi dalle società e trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comprese le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del Tuir).

Attenzione

Gli enti non commerciali si caratterizzano per non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Il modello Unico Enc deve essere utilizzato dai curatori di eredità giacenti, se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Come si presenta

Tranne che in casi particolari, il modello Unico Enc va presentato in via telematica:

- direttamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato o di consegnarla a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Chi sceglie di trasmettere il modello Unico deve utilizzare:

- il servizio telematico **Fisconline**, a meno che non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per un numero di soggetti superiore a 20. Per accedere a *Fisconline*, occorre avere un [codice Pin](#) che va richiesto all'Agenzia delle Entrate
- il servizio telematico **Entratel**, se è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.

Presentazione telematica tramite un intermediario

Per la trasmissione del modello Unico Enc, il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato.

La dichiarazione può essere compilata sia dell'intermediario sia dallo stesso contribuente.

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

L'intermediario può non accettare l'incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, ma è obbligato a inviare sia quelle da lui predisposte sia quelle compilate dai contribuenti per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica.

L'intermediario abilitato deve rilasciare:

- una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l'assunzione dell'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l'originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta ricezione.

Presentazione in modalità cartacea

I contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva o della dichiarazione dei sostituti d'imposta o della dichiarazione ai fini Irap o del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri, possono presentare la dichiarazione in forma cartacea presso un ufficio postale.

Quando si presenta

Il modello Unico Enc deve essere presentato entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Pertanto, se l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre.

Attenzione

Questa scadenza può subire variazioni o proroghe. Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dedicata allo [scadenario](#).

Presentazione in ritardo

Se il contribuente presenta la dichiarazione Unico Enc entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l'Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

In caso di errore...

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di commettere errori di vario tipo. Per esempio, il contribuente può aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta.

In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa.

Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di Unico.

Correzioni nei termini di presentazione

I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al [ravvedimento operoso](#) per sanare il pagamento effettuato in ritardo.

Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione.

E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Dichiarazione integrativa in diminuzione

Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico Enc entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa a favore".

L'eventuale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa in aumento

Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d'imposta, presentando una "dichiarazione integrativa" (va barrata l'apposita casella sul frontespizio):

- entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo, facendo ricorso al [ravvedimento operoso](#) e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte
- entro i termini per l'accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2015 si può correggere l'Unico 2011).

Le sanzioni

E' prevista l'applicazione della sanzione del 30%:

- per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate
- sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte – articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta – articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973).

Nel caso di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell'istituto del [ravvedimento operoso](#), usufruendo di sanzioni ridotte.